

SINTESI DEL RICORSO

Del COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, con sede in Petralia Soprana, alla Piazza Del Popolo, 1, c.f. 03038600825, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro- tempore, sig. Pietro Macaluso, nato a Petralia Sottana, il 1.6.1967, residente in Petralia Soprana, alla Via Dante n. 1, c.f. MCLPTR67HO I0511Z, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. 71 dell' 11.10.2019 e procura su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Michele Cimino (c.f. CMNMHL68MI2F299I, pec michelecimino@pecavvpa.it, con studio in Palermo, alla via Libertà 129), del foro di Palermo, con domicilio digitale presso la PEC dello stesso, come risultante da registri di giustizia e sopra indicata;

CONTRO

Ricorrente

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona del l.r.p.t., con sede in Palermo, nella Via Ugo La Malfa n. 169, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVVISO 6.6.1, in persona del l.r.p.t., costituita, presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, con DDG Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 929 del 23.10.2017 ed integrata con DDG dello stesso Dipartimento n. 955 del 30.10.2017, n. 410 del 28.6.2018 e n. 1 del 4.1.2019, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, pec:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

NEI CONFRONTI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona dell.r.p.t., con sede in Catania, Piazza Università n. 2;

Controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- della nota prot. n. 51519 del 23.7.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui il Servizio 4 dell'Assessorato - Gestione finanziaria Interventi Ambientali - confermava la valutazione della Commissione di valutazione di non coerenza del progetto

presentato dal Comune di Petralia Soprana, a seguito di richiesta di riesame ai sensi dell'art. 3 del DDG n. 131 del 14.3.2019;

- del DDG 653 del 26.7.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse;
- del DDG 708 del 20.9.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente- Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui ha assicurato la necessaria copertura finanziaria per i progetti ammissibili;
- ove occorrer possa, del DDG 131 del 14.3.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente- Dipartimento Regionale dell'Ambiente, trasmesso con nota prot. 21767 del 2.4.2019, con cui l'Assessorato ha approvato la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e di quelle non ammesse, inserendo il progetto del Comune di Petralia Soprana (id 56) nell'elenco definitivo delle operazioni non ammesse (ALL. B) in quanto non coerente;
- ove occorrer possa, del verbale della Commissione di valutazione dei punteggi del 19.4.2018, trasmesso con nota dell'Assessorato prot. n. 23751 del 9.4.2019, con il quale la Commissione ha valutato il progetto del Comune di Petralia Soprana come "non coerente";
- ove occorrer possa, del bando approvato con Decreto del 3.7.2017 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente- Dipartimento dell'Ambiente;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

MOTIVI

“..... La valutazione operata dalla Commissione in sede di riesame, nonché quella di cui al primo esame, è illegittima; il detto decreto è di conseguenza illegittimo e meritevole di essere annullato per i seguenti motivi....”

DIRITTO

“I. SULLA NATURA GIURIDICA DEL RIESAME CONCLUSOSI CON NOTA PROT. N. 51519 DEL 23.7.2019 ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE”

.... “È di lapalissiana evidenza, come si evince dalla stessa nota prot. n 5159 del 23.7.2019 trasmessa al Comune di Petralia Soprana dal Servizio 4, che quest'ultimo faccia riferimento ad una nuova attività di valutazione ed istruttoria della Commissione di Valutazione. A frugare ogni dubbio la circostanza che nella detta nota si legge testualmente "con la presente si comunica che la richiesta formulata con nota prot. N 4416 del 18.04.2019, corredata da vs. memorie. è stata esitata dalla Commissione di valutazione risultando inserita, nel/ 'elenco delle operazioni non ammesse in quanto a

seguito del riesame, viene confermata la motivazione di esclusione del progetto dalle operazioni ammesse".....

....."Il provvedimento con cui l'Amministrazione ha confermato, in seguito all'istruttoria, l'esclusione del progetto presentato dal Comune di Petralia Soprana a valere sul PO F'ESR SICILIA 2014/2020 Azione 6.6.1 è illegittimo nel merito della vicenda"..

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 AVVISO 6.6.1 PO FESR SICILIA 2014/2020. CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUONA AMMINISTRAZIONE DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI"...

....."A riprova di ciò, non bastando il ragionamento a contrario posto in essere tenendo conto delle funzioni e della ripartizione delle competenze e dei poteri previsti al Paragrafo 4.4. comma 6, interviene un'interpretazione letterale del comma 4, che conferisce espressamente al Servizio 4 il potere di effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli elementi di ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3, lettere a), b) e c), trasmettendo ad apposita Commissione di valutazione le domande ammissibili che hanno superato la fase istruttoria.

Ebbene, alla luce di un'interpretazione letterale e, a contrario, della disciplina regolamentare del PO FESR SICILIA 2014/2020 emerge come la Commissione, dichiarando la non coerenza del Progetto "Realizzazione di un centro visita per la lavorazione del salice", abbia violato la fonte regolatrice del PO FESR SICILIA 2014/2020, operando un giudizio di non coerenza non riconducibile all'alveo del proprio agire, il quale è limitato ad una valutazione tecnico-finanziaria sulla base di criteri oggettivi di valutazione".....

....."Ancora, entrando nel merito della questione, evidenziando il difetto di motivazione con cui la Commissione è addivenuta ad una giustificazione priva di fondamento per l'esclusione del progetto "Realizzazione di un centro visita per la lavorazione del salice" sulla base della non coerenza, interviene un'interpretazione letterale e teleologica del paragrafo 3.2 dello stesso Avviso, che descrive infatti tra le "operazioni ammissibili" al contributo finanziario"....

....."Infine ad ulteriore riprova della coerenza del progetto del Ricorrente rispetto all'Avviso interviene la rispondenza dello stesso anche al criterio di selezione dell'ammissibilità sostanziale, in quanto la localizzazione dell'intervento insiste sui territori definiti negli ambiti degli attrattori della Rete Ecologica Siciliana e gli stessi si

pongono in coerenza con i piani di gestione, PAF e strumenti di pianificazione delle aree protette terrestri e marine (Parchi, Riserve, aree marine protette, etc) e paesaggi tutelati.

Palesando in questo modo non solo un vulnus nell'an, esercitando la Commissione un potere che non le spetta, ma anche il ricorrere di una motivazione fallace e lesiva dei principi che informano il procedimento amministrativo, quali quelli del legittimo affidamento, della trasparenza e della buona amministrazione".

III. DOMANDA CAUTELARE

Esistono valide ragioni perché Codesto Ecc.mo TAR disponga la sospensione del provvedimento impugnato.....

...“Alle esigenze cautelari qui prospettate si potrebbe, perciò, dare adeguata tutela sospendendo gli atti impugnati ed imponendo all'Amministrazione, e nella specie alla Commissione, il riesame della domanda per l'attribuzione del punteggio della valutazione tecnico-finanziaria, che si fonda sui criteri oggettivi dell'Avviso”.